



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(ART. 148 D.LGS. 22.01.2004, N.42 E S.M.I. "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO")

GENNAIO 2009

Approvato con D.C.C. 30.01.2009 n.4

SETTORE 2°
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE



Articolo 1. Istituzione e composizione della Commissione

1.1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n.32, in attuazione dell'articolo 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art.10 della Legge 6.07.2002, n.137).

1.2. La Commissione per il Paesaggio è formata da cinque componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 della L.R. n.32/2008 e dal punto 2 dell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i., da documentarsi attraverso idoneo specifico curricula.

1.3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici istruttori, nonché il Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

1.4. La Commissione per il Paesaggio svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Arona, ma potrà svolgere la propria funzione anche per altri comuni che intendessero stipulare con il Comune di Arona idonea convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.267/2000.

Articolo 2. Nomina della Commissione

2.1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Urbanistica, e contestualmente ne designa il Presidente. In caso di assenza del Presidente, volge funzioni di Vice Presidente il Commissario più anziano d'età presente.

2.2. La Giunta Comunale in caso di necessità nomina successivamente i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o dimissioni.

2.3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

2.4. I membri da nominare sono scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione diretta di curriculum, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i..

2.5. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni tre dalla nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2.6. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

2.7. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.



2.8. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio non spetta alcun compenso.

Articolo 3. Incompatibilità e conflitto d'interessi

3.1. I motivi di incompatibilità della carica di componente della Commissione per il Paesaggio sono quelli definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e successive integrazioni e modificazioni.

3.2. I componenti della Commissione per il Paesaggio direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione viene fatta menzione nel parere.

3.3. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti, affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Articolo 4. Pareri

4.1. La Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n.32/2008 esprime parere per:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47;
- e) espressione del parere previsto dall'articolo 49, comma 15, della L.R. 56/77.

4.2. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Articolo 5. Convocazione

5.1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.

5.2. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax o all'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 6. Validità delle sedute e delle decisioni

6.1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.



6.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente facente funzioni.

6.3. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6.4. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.